



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

*Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.*

Repertorio atti n. 190/CSR del 19 dicembre 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 19 dicembre 2013:

**VISTO** il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, il quale prevede all'articolo 4, comma 2, che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere di questa Conferenza, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, allè tipologia di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;

**VISTA** la nota n. 29/005037/L del 27 novembre 2013 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, provvedimento che, il 28 novembre 2013, è stato diramato, alle Regioni e alle Province autonome;

**CONSIDERATO** che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il 12 dicembre 2013, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso una prima serie di osservazioni e criticità sul testo del decreto, condivise da tutte le Regioni presenti, ad eccezione della Regione Campania, riservandosi di presentare delle puntuali proposte emendative dopo l'esame della competente IX Commissione degli Assessori regionali, prevista per il giorno 18 dicembre 2013;

**CONSIDERATO** che, nel corso della suindicata riunione tecnica, i rappresentanti delle Regioni hanno comunque esposto alcune questioni ritenute fondamentali e sulle quali è stata posta particolare preoccupazione: necessità della integrale copertura del fabbisogno per l'anno 2013, ritenuta insufficiente; certezza delle risorse per il biennio 2014-2015 che garantiscano in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo; difficoltà organizzative legate ai procedimenti autorizzatori in quanto è previsto l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** altresì, che le Regioni, al riguardo, hanno comunque avanzato alcune richieste emendative quali: riammissione tra i destinatari dello strumento di tutela, della categoria dei somministrati e degli apprendisti, esclusi dal decreto; reintroduzione del requisito di anzianità lavorativa aziendale di 90 giorni, in luogo dei 12 mesi; utilizzo, relativamente alle aziende, della dizione "datori di lavoro"; ampliamento delle causali di concessione del trattamento di CIGD, ricomprendendo le riconversioni aziendali, le procedure concorsuali e le cessazioni; perentorietà del termine di 20 giorni per la presentazione della domanda di concessione di CIGD;


**CONSIDERATO** infine che le Regioni hanno osservato di ritenere incompleta la parte relativa agli aspetti procedurali previsti per la concessione del trattamento di mobilità;

**CONSIDERATO** che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel prendere atto delle posizioni rappresentate dalle Regioni, hanno precisato che il ruolo dell'INPS deve intendersi come istituzione servente delle Regioni nel rispetto delle competenze delle Regioni stesse; hanno fatto presente che si possono valutare positivamente alcune delle richieste formulate dalle Regioni, quali quelle relative alla perentorietà dei termini di 20 giorni per la presentazione delle domande, ai requisiti soggettivi dei destinatari della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ed ai requisiti delle imprese che possono richiedere il trattamento di CIGD; hanno ritenuto, invece necessario un approfondimento sulle altre questioni poste, riservandosi una valutazione complessiva in merito alle proposte emendative delle Regioni che saranno formulate;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento di alcune questioni pregiudiziali e di talune proposte di modifica al testo del provvedimento contenute in un documento che è stato consegnato (All.A); in particolare, hanno sottolineato la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015 e che sia valorizzato il ruolo delle Regioni, a fronte dei compiti attribuiti all'INPS nella fase di invio ed esame delle domande da parte degli interessati.

Hanno, altresì, evidenziato la situazione di grave tensione sociale determinata dall'incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013, facendo presente che, laddove non fossero garantite certezze sull'integrale copertura finanziaria resa necessaria dall'applicazione dei nuovi criteri, e non fossero accolte le modifiche relative alla gestione delle procedure, ritengono non possibile proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in deroga con conseguente restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione;

**CONSIDERATO** che il Governo, nell'evidenziare la complessità della procedura di adozione del provvedimento in esame, per il quale occorre acquisire il parere della Commissioni parlamentari e sentire la parti sociali, ha ritenuto di non potere al momento dare garanzie in merito alle risorse finanziarie oltre quelle già stanziati per l'anno in corso e per il 2014, sottolineando, peraltro, che le disposizioni previste dal provvedimento non fanno sorgere diritti soggettivi, rimanendo sempre in capo alle Regioni la discrezionalità nella concessione degli ammortizzatori sociali in relazione alle singole realtà produttive del proprio territorio; comunque, ha assicurato ampia apertura politica nel valutare, ai fini del loro accoglimento, le proposte di modifica formulate nel merito del provvedimento;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE NEGATIVO**

salvo accoglimento delle richieste contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, trasmesso, con nota n. 29/0005037/L del 27 novembre 2013, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delrio

*Handwritten initials and marks at the bottom left corner.*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
13/129/SR1/C9

CONSEGNAZIONE NELLA SEGRETERIA  
DEL 19.12.2013

*[Handwritten signature]*

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2013, N. 85**

*Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni*

**Premessa:**

Le Regioni, ribadendo la posizione già assunta in più occasioni in sede di Conferenza delle Regioni, ritengono non più sostenibile l'attuale sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e chiedono una riforma dello stesso in chiave universalistica, al fine di garantire una uguale copertura a tutti i lavoratori.

Gli stanziamenti fino ad oggi messi a disposizione dal Governo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 non sono sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, tenuto conto che ad oggi in alcune Regioni le autorizzazioni sono bloccate in attesa di nuove risorse. **Si ritiene necessario lo stanziamento di ulteriori risorse da parte del Governo per garantire la copertura integrale del fabbisogno per l'anno in corso.**

Premesso un nuovo quadro di riferimento, che disciplina in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, i criteri di concessione, **le Regioni ritengono che il Governo per il biennio 2014-2015, debba assicurare la certezza delle risorse in modo da garantire l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che hanno maturato un diritto soggettivo, che non può essere condizionato dal limite delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni.**

Si ritiene altresì necessario un rifinanziamento anche della misura introdotta dall'art. 3, comma 17 della L.92/2012, per consentire l'intervento degli Enti Bilaterali nelle sospensioni dei lavoratori delle aziende in crisi.

Si segnala preliminarmente che il ruolo delle Regioni subisce uno svilimento sia sul piano procedurale che su quello sostanziale, poiché di fatto viene loro affidato un ruolo di meri esecutori. Ciò appare evidente, in particolare, con riferimento alla modalità di invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte di un successivo processo istruttorio e autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni. Si fa presente, infatti, che l'art. 4 del D.L. 54/2013 prevede l'invio dalle Regioni ad INPS non delle domande, ma dei decreti autorizzativi, al solo fine di effettuare il monitoraggio della spesa. **Le Regioni ritengono pertanto che l'invio delle domande da parte delle aziende debba essere fatto esclusivamente alle Regioni**, fatta salva la possibilità di utilizzare la modalità di flusso "A" attualmente in uso in alcune Regioni. Inoltre, nessuno spazio viene lasciato alle Regioni di regolamentare tramite accordi con le parti sociali situazioni specifiche a livello territoriale che le Regioni avevano già richiesto.

**Le Regioni denunciano la situazione di grave tensione sociale, ai limiti dell'ordine pubblico, determinata dall'incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013 e fanno presente che - laddove non fossero garantite certezze sull'integrale copertura finanziaria resa necessaria dall'applicazione dei nuovi criteri e non fossero accolte le modifiche relative alla gestione delle procedure - ritengono non possibile proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in deroga e necessaria la restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione.**

Inoltre, con riferimento alla possibilità di prorogare gli accordi in essere, come previsto dalla nota del Ministero del lavoro del 16/12/2013, in attesa dell'approvazione del citato decreto ministeriale, le Regioni ritengono che le relative risorse non possono che essere quelle previste dalla L. n. 92/2012 e dal D.L.n. 63/2013, per le quali si chiede prontamente il decreto di assegnazione ministeriale.

Le Regioni prendono atto della decisione del Governo di dettare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare sulla necessità di introdurre dei limiti temporali alla durata di fruizione degli stessi.

Si ritiene comunque che tale intervento riduca pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori, nonché la platea dei datori di lavoro colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i somministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro.

Infine, si fa presente che laddove si dovesse dare attuazione a quanto statuito dal decreto non vi sono i tempi tecnici necessari per la sua applicazione dal 1 gennaio 2014, rendendo di fatto necessario regolamentare una fase di transizione. Le Regioni, in tal senso, ribadiscono che i nuovi criteri non potranno essere retroattivi ed entreranno quindi in vigore concluso l'iter procedurale, nonché l'adeguamento delle nuove modalità di gestione tramite i sistemi informatici.

**Tutto ciò premesso, il parere delle Regioni è negativo, salvo l'accoglimento di quanto indicato in premessa e delle seguenti richieste e proposte di emendamento.**

### **CIG IN DEROGA**

- **requisiti soggettivi dei lavoratori:** si escludono gli apprendisti ed i somministrati che sono invece compresi nell'art. 19, co. 8, della L. 2/2009. Tale restrizione sembra colpire in particolare le categorie dei precari e dei giovani che tramite lo strumento della CIG in deroga sono stati in questi anni di crisi tutelati, non esistendo nella legislazione vigente altro strumento di tutela in grado di garantire loro un sostegno al reddito.

Si richiede pertanto di riammettere tra i destinatari le seguenti categorie di lavoratori.

- **anzianità lavorativa:** si prevede all'art.2 co.1 un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento mentre attualmente è sufficiente un'anzianità aziendale di 90 giorni. Questo appare in contrasto con quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto che prevede come presupposto soggettivo i 90 giorni di anzianità (l'art. 33 comma 22 della L. 183/2011 richiama infatti l'art. 8, comma 3, del D. L. 86/1988). Inoltre, l'applicazione di tale disposizione esclude di fatto i lavoratori meno protetti.

Si richiede pertanto di reintrodurre il requisito dei 90 giorni.

- **requisiti dei datori di lavoro:** si fa presente che fino ad oggi la Cassa Integrazione in deroga è stato un valido strumento per dare risposte a bisogni ed esigenze di datori di lavoro che sarebbero esclusi laddove all'art. 2082 del CC venisse data un'applicazione troppo restrittiva.

Si chiede pertanto di utilizzare la dizione "datori di lavoro".

- **causali di concessione di CIGD:** il trattamento di CIGD non potrà essere autorizzato nel caso di cessazione dell'attività lavorativa. Resta il dubbio se siano escluse le aziende interessate da procedure concorsuali (fallimento, scioglimento e messa in liquidazione). Le Regioni ritengono invece opportuno ampliare le causali ricomprendendo le riconversioni aziendali, le procedure concorsuali e le cessazioni con riferimento alle aziende escluse dalla CIGS.

- **modalità e termini di presentazione della domanda:** la bozza di decreto prevede che le domande dovranno essere presentate all'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione del lavoro. Tale termine è stato ripreso dall'art. 7 della L. 164/75 e dall'art. 2 della L. 223/91 ma è in contraddizione con quanto previsto dall'art. 7-ter, comma 2, del D.L. 5/2009 convertito nella L. 33/2009 (che prevedeva la presentazione delle domande entro 20 giorni dall'inizio CIG).

Le Regioni ritengono che la domanda debba essere presentata esclusivamente alle Regioni entro il termine perentorio dei 20 giorni.

- Le Regioni ritengono altresì necessario che si preveda l'invio entro il termine perentorio di 60 giorni da parte delle aziende dei modelli SR41 e SR41 0, al fine di avere celerità e certezza nell'accertamento delle economie che sussistono tra i trattamenti autorizzati e gli importi effettivamente erogati.

Si evidenzia che nel testo del decreto non si fa menzione degli accordi di consultazione sindacale, previsti dalla L.164/75 che si propone di reinserire nel testo.

### **MOBILITA' IN DEROGA**

Le Regioni rilevano che relativamente ai tempi di fruizione, previsti dal decreto, si allarga nella maggior parte delle Regioni la platea dei potenziali beneficiari. Inoltre, così come richiamato per la CIGD gli apprendisti ed i somministrati devono essere ricompresi nei lavoratori beneficiari e relativamente alle aziende deve essere utilizzata la dizione "datori di lavoro". Inoltre, nulla si prevede in merito alla possibilità di concedere la mobilità in deroga successivamente ad altri ammortizzatori ai lavoratori appartenenti ad imprese interessate da processi di reinsediamento industriale né ai lavoratori "prossimi alla pensione", al fine di consentire loro il raggiungimento del requisito pensionistico. Infine, contrariamente a quanto previsto per la CIGD, si rileva la mancata regolazione degli aspetti procedurali relativi alla trasmissione delle domande.

Roma, 19 dicembre 2013

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in black ink.